

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 57/2025

della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Affidamento incarico Avvocatura Generale dello Stato per predisposizione atti, rappresentanza e difesa dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia relativamente al ricorso in appello al Consiglio di Stato RG. 152/2024.

L’anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:45 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuta presso gli uffici della sede del Comune di Cavareno, la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (con le modalità della videoconferenza).

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		Giust.	Ing.
FATTOR Luca	Sindaco di Romeno - Presidente		
ZINI Luca	Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Affidamento incarico Avvocatura Generale dello Stato per predisposizione atti, rappresentanza e difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia relativamente al ricorso in appello al Consiglio di Stato RG. 152/2024.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 78 dd. 28.11.2024 è stata affidata, la rappresentanza e la difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia nella causa RG. 152/2024 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, eleggendo domicilio presso la sede della stessa in Trento - Largo Porta Nuova 9, autorizzando, la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia in qualità di resistente avverso il ricorso di data 09.09.2024 (prot. N. 1840 dd. 10.09.2024) presentato al T.R.G.A. di Trento da parte dei signori difesi dall'avv. Massimiliano Debiasi, contro il Comune di Ronzone e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia per risarcimento danni mancato c.d. bonus 110%;

Dato atto che con sentenza n. 17/2025 di data 29.01.2025 il TRGA di Trento ha rigettato il ricorso presentato dai signori difesi dall'avv. Massimiliano Debiasi, contro il Comune di Ronzone e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia per risarcimento danni mancato c.d. bonus 110%;

Vista ora la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato pervenuta al protocollo UCAA sub. n. 1323, del 23.07.2025 in cui si trasmette il ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte dei signori difesi dall'avv. Massimiliano Debiasi contro il Comune di Ronzone e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia, per risarcimento danni mancato c.d. bonus 110%, avverso la sentenza RG. 152/2024;

Esaminato attentamente il contenuto del citato ricorso in appello, si ritiene necessario costituirsi in giudizio contro l'accoglimento del predetto ricorso, a tutela dei legittimi interessi;

Ritenuto opportuno che l'Unione si costituisca in giudizio per opporsi al ricorso in appello, a tutela e difesa delle proprie ragioni, sentita nel merito anche la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Accertato che all'incarico di rappresentanza e difesa legale dell'ente nella causa in oggetto non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'Ente personale assunto con la qualifica professionale di avvocato e che pertanto si rende necessario affidare la difesa legale del Comune ad un soggetto esterno all'Amministrazione dotato della necessaria preparazione;

Dato atto che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ha ritenuto assolutamente opportuno da parte dell'Unione, costituirsi in giudizio di appello avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato richiedendo l'adozione e trasmissione di apposito provvedimento deliberativo alla stessa Avvocatura, che ne curerà il successivo inoltro al superiore ufficio;

Sentita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, non devono essere previste spese da parte del Comune;

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto di incaricare l'Avvocatura Generale dello Stato della difesa e rappresentanza dell'ente nel procedimento in oggetto, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori;

Ritenuto di autorizzare il Presidente pro tempore o, in sua assenza o impedimento, il vice Presidente, a costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Ente sopraindicato.

Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio;

Rilevato pertanto che il conseguente contratto:

- si perfeziona ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116;

- ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale nonché l'assistenza tecnico-giuridica nel ricorso in oggetto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento;
- è finalizzato a tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale nella vertenza in esame;

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA;

Vista la deliberazione N. 13 del 30.07.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco;

Vista la conseguente nuova convenzione rep. Atti privati n. 47/2019 sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone;

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 18 del 27.12.2024 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027.”;

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 19 del 27.12.2024 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2027, nota integrativa e suoi allegati.”;

Vista la delibera della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 01 dd. 10.01.2025 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2025 - 2027. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.”;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 02 del 04.04.2025 di nomina del Responsabile del Servizio;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, la rappresentanza e la difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia nella causa in oggetto, con ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori, all'Avvocatura Generale dello Stato eleggendo domicilio presso la sede della stessa;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia in qualità di resistente avverso il ricorso in appello di data 22.07.2025 alla sentenza TRGA 17/2025 dd 29.01.2025 (procedimento RG 152/2024), trasmesso agli atti prot. N. 1323 dd. 23.07.2025 presentato al Consiglio di Stato da parte dei signori difesi dall'avv. Massimiliano Debiasi, contro il Comune di Ronzone e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia per risarcimento danni mancato c.d. bonus 110%;
3. di autorizzare il Presidente pro tempore a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al precedente punto 2 del presente provvedimento in rappresentanza dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
4. di incaricare l'Avvocatura Generale dello Stato della difesa nel procedimento di cui al punto n. 2, conferendo altresì ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi, eventuali motivi aggiunti, atti di costituzione e difesa e gli atti tutti di causa, chiamare in causa terzi, svolgere domande nuove e riconvenzionali e resistere ad ogni altra e qualsiasi domanda, anche di terzi, ivi compresi motivi aggiunti e domande cautelari, chiedere ed eseguire procedimenti cautelari, proporre impugnazioni, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, transigere, incassare e quietanzare, nominare sostituti e farsi sostituire e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, con mandato di operare tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dando fin d'ora per rato quanto fatto;
5. di dare atto che, non devono essere previste spese da parte dell'Unione dei Comuni a favore l'Avvocatura Generale dello Stato;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Largo Porta Nuova 9 – Trento, per gli adempimenti conseguenti;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire il perfezionamento della nomina de qua in tempo utile per resistere in giudizio;
8. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.